



AMICI DELLA TERRA-FRIULI VENEZIA GIULIA/OdV

LO STATUTO

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. "Amici Della Terra-Friuli Venezia Giulia", alla cui denominazione si aggiunge l'acronimo OdV, ovvero: "Amici Della Terra-Friuli Venezia Giulia/OdV", è un'Organizzazione di Volontariato che si è costituita in forma di associazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria di cui all'art. 4, comma 1 del Codice del Terzo Settore-CTS (D. Lgl. N. 117/3.07.2017).
2. "Amici Della Terra-Friuli Venezia Giulia/OdV" è un'associazione ambientalista, non riconosciuta, costituita a livello regionale (già iscritta al n° 56 del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato). Ha sede sociale in Udine, con durata illimitata, e fa parte degli Amici della Terra – Italia di cui costituisce la rappresentanza locale.
3. "Amici Della Terra-Friuli Venezia Giulia/OdV" decide autonomamente le attività d'interesse locale, avendo completa autonomia giuridica, fiscale, gestionale, patrimoniale.
4. Ha il compito di concorrere all'attuazione dei programmi nazionali, nel rispetto degli organi degli Amici della Terra – Italia.
5. Il Logo di "Amici Della Terra-Friuli Venezia Giulia/OdV" da ora in avanti denominata "associazione", in qualità di Club del Friuli Venezia Giulia è quello degli Amici della Terra – Italia.
6. Le Organizzazioni di Volontariato si possono iscrivere, come previsto dal Codice del Terzo Settore, al Registro unico nazionale del Terzo settore-RUNTS alla sezione di cui all'art. 46, punto 1, lettera a). "Amici Della Terra-Friuli Venezia Giulia/OdV" solo dopo aver ricevuto la conferma dell'avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, assumerà nella denominazione sociale l'acronimo ETS-Ente di Terzo Settore previsto dall'art. 12, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e lo spenderà nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 2
FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'associazione non ha finalità di lucro, ha lo scopo prioritario di concorrere, nell'ambito territoriale di competenza, a tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente, a garantire un rapporto equilibrato tra l'attività umana e la natura, a tutelare le specie animali e vegetali.
2. L'associazione svolge, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni, a favore di terzi, di volontari associati, attività d'interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del CTS, lettere:
 - b) "interventi e prestazioni sanitarie";
 - d) "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";
 - e) "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281";
 - f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e valorizzazione del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni";



i) “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo del Codice del Terzo Settore”.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

3. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico.
4. L’associazione svolge ogni attività utile al conseguimento dei fini sociali, ivi comprese le azioni giudiziarie e le iniziative di cooperazione allo sviluppo.
5. L’associazione può attivare e sviluppare le iniziative, le campagne, i progetti e i programmi nazionali degli Amici della Terra – Italia nel proprio ambito territoriale.
6. Sono altresì escluse tutte quelle attività che possano contrastare con le finalità, gli scopi, gli indirizzi perseguiti dalla sede nazionale degli Amici della Terra – Italia.

Art. 3 SOCI

1. Può iscriversi all’associazione chiunque, persona fisica, enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, di cui all’art. 32, comma 2 del Codice del Terzo Settore, che accetti lo statuto, versi la quota sociale, ne condivida le finalità e partecipi alle attività dell’associazione.
2. Il numero degli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ammessi come associati, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero minimo di soci stabilito per le organizzazioni di volontariato (ovvero tre).
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge e a quanto stabilito dagli Organi nazionali.
4. In base all’art. 23, comma 1 del Codice del Terzo Settore chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
 - a) indicazione del nome, cognome, residenza, domicilio se diverso dalla residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
5. Lo status di socio è a tempo indeterminato. La qualità di socio si acquisisce all’atto del primo versamento della quota associativa annuale. Può venire meno solo nei casi previsti dall’articolo 5 del presente Statuto.
6. L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e le attività di interesse generale perseguite e svolte. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati, di cui all’art. 10 del presente Statuto.
7. Ove la domanda sia rigettata, l’Organo di amministrazione deve entro 60 gg motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.
8. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il proponente può, entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea. L’Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati partecipano alla vita associativa ed alle attività istituzionali, ed hanno diritto di:
 - a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell’associazione e di controllarne l’andamento;
 - c) frequentare i locali dell’associazione;

- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - e) concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
 - f) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b) svolgere la propria attività verso terzi in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità di versamento e i termini annuali stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

- 1. La qualifica di associato si perde per decesso, recesso dichiarato, esclusione, per mancato pagamento della quota sociale.
- 2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni, ed alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
- 3. L'associato che intende recedere dall'associazione ne deve dare comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione scritta da comunicare all'associato che recede.
- 4. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, o anche con effetto immediato.
- 5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
- 6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili, trasmissibili.
- 7. I sostenitori in quanto non associati sono iscritti nella lista degli aderenti e non hanno diritto di voto nelle assemblee e non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
- 8. Le prestazioni dei soci e degli aderenti sono prestate a titolo gratuito.

CAPO II

Art. 6

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7

DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e/o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

RISORSE ECONOMICHE

- 1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e/o privati, donazioni e

lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, di cui all'art. 33, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Art. 9

BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Lo stesso sarà redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto ministeriale e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità.

Esso è predisposto dal Presidente e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

2. Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui art. 6 del Codice del Terzo Settore, nella relazione di missione o in una nota integrativa al rendiconto per cassa o al bilancio.

Art. 10

LIBRI

- 1) L'associazione deve tenere i seguenti libri, ai sensi dall'art. 15, commi 1 e 2 del Codice del Terzo Settore:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuta a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione stesso;
- d) registro dei volontari, che svolgono attività in modo non occasionale.

- 2) Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, secondo la seguente modalità: presa visione diretta presso la sede dell'associazione.

CAPO III

Art. 11

ORGANI

1. Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea
2. L'Organo di amministrazione
3. Il Presidente
4. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12

L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea di "Amici Della Terra-Friuli Venezia Giulia/OdV", è costituita dai soci.
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati:

- a) Ciascun associato ha un voto.
 - b) Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
 - c) Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati di cui all'art. 24, comma 3 del Codice del Terzo Settore.
 - d) Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile in quanto compatibili.
 - e) In casi particolari è previsto l'intervento dell'associato all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, come previsto dall'art. 24, comma 4 del Codice del Terzo Settore.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta all'indirizzo dell'associato risultante dal libro degli associati, almeno 15 giorni prima della data della riunione. Deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione.
 4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata in via straordinaria, con le stesse modalità di cui al comma 3 del presente articolo, quando se ne ravvisa la necessità o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci in regola con le quote sociali. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere effettuata per iscritto e deve indicare le materie da trattare (OdG).
 5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e con la presenza di almeno la metà dei soci convocati in prima convocazione; in seconda convocazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno il voto.
 6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili, ai sensi dall'art. 25, comma 1 del Codice del Terzo Settore:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
 - b) approva il bilancio d'esercizio;
 - c) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sulla esclusione degli associati;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione;
 - h) elegge i delegati all'Assemblea regionale, ove questa sia costituita;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo e/o dallo Statuto alla sua competenza.
 7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
 8. In base all'art. 21 del Codice Civile le delibere volte a modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto richiedono per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, per gravi motivi.
2. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di esclusiva pertinenza dell'Assemblea e di altri organi associativi.
3. In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - a) dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- c) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - d) deliberare l'ammissione o l'esclusione degli associati;
 - e) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - f) curare la gestione di tutti i beni mobili o immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
4. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea, per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.
 5. Il Presidente fa parte di diritto dell'Organo di amministrazione e lo presiede.
 6. Tutti i membri sono scelti tra le persone fisiche associate - ovvero indicate dagli enti giuridici associati - e si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza, come previsto in generale dall'art. 26, comma 2, e in particolare per le Organizzazioni di Volontariato dall'art. 34, comma 1 del Codice del Terzo Settore.
 7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 8. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 14 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'associazione e ne indirizza l'attività, rispondendone davanti all'Assemblea. Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega all'Organo di amministrazione, al vicepresidente e/o al segretario.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. È garante del rapporto con gli organi azionali di Amici della Terra – Italia.
3. Il Presidente può nominare, con ratifica dell'Organo di amministrazione, uno o più vicepresidenti, un segretario, responsabili dei settori di lavoro, delegando parte delle proprie funzioni.
4. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di delega.
5. In caso di impedimento temporaneo, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente o dal Segretario su delega del Presidente stesso. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, l'Organo di amministrazione deve provvedere tempestivamente a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
6. Il Presidente predispose il bilancio da presentare all'Assemblea.
7. Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall'Assemblea o dall'Organo di amministrazione.

Art. 15 I VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per libera scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione, il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo spontaneo, gratuito e senza finalità di lucro, neanche indiretta, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, comma 4 del Codice del Terzo Settore.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 16
LAVORATORI

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

CAPO IV
NORME DI GARANZIA, CONTROLLO E FINALI

Art. 17
REVISORI DEI CONTI - ORGANO DI CONTROLLO
(organo facoltativo)

1. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.
2. Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
4. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.
5. I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.
6. La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro dell'Organo di amministrazione.
7. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano all'Organo di amministrazione e all'Assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 18
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. In base all'art. 42-bis del Codice civile, non si esclude per l'associazione la possibilità di poter operare trasformazioni, fusioni o scissioni, come previsto dall'art. 98 del Codice del Terzo Settore.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale, o altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, come previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori scelti tra i propri associati, in particolare fra i componenti degli organi sociali dell'ente.


Art. 19

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

La Presidente

Gabriella Giaquinta



La Segretaria

Maria Manuela Giovannelli

